

Regolamento sul funzionamento delle sedute del Consiglio in videoconferenza

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute del Consiglio dell'Unione che si tengono mediante videoconferenza da remoto.

Art. 2 Principi e requisiti tecnici

1. Le sedute in videoconferenza devono essere svolte con modalità atte a consentire di identificare con certezza i partecipanti, assicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute, la partecipazione e l'intervento di tutti i membri del Consiglio e lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la garanzia della segretezza delle sedute del Consiglio dell'Unione;
- g) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- h) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni.

3. La piattaforma deve garantire che il Segretario dell'Unione abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

Art. 3 Convocazione

1. Il Presidente, tramite il supporto dell'ufficio di Segreteria, convoca le sedute del Consiglio dell'Unione mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ogni membro del Consiglio. Allo stesso modo è informato il Segretario dell'Unione.

2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con indicazione del ricorso alla videoconferenza e ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta da remoto.

Art. 4 Partecipazione alle sedute

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione sono segrete. Qualora il Consiglio lo ritenga necessario, tuttavia, potrà richiedere che funzionari partecipino alle sedute per dare delucidazioni su determinati argomenti.

2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

3. Ciascun membro od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio-videoconferenza e dell'utilizzo

improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 5 Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario dell'Unione, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità del Presidente e dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i membri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche di natura tecnica rendano impossibile il collegamento in videoconferenza all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. In tali casi il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, o, in alternativa, può disporre una sospensione dei lavori e il rinvio a successiva seduta al fine di consentire la effettiva partecipazione dei consiglieri impossibilitati per motivi tecnici.

Art. 7 Sedute in forma mista

1. Le sedute del Consiglio dell'Unione possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 8 Votazioni

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, si pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario dell'Unione, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione.

Art. 9 Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.

Art. 10 Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, è fatto espresso rinvio allo Statuto, al D.Lgs. 267/2000 e ad altra norma di legge vigente in materia.